

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/C
(2003/2004)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 14 luglio 2003,
ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Martellino Dr. Cesare- Presidente, D'Ippolito Dr. Adelchi, De Luca Comandini Dr.Raffaele, Cerini Dr.Francesco, Scalingi Avv. Federico - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

1 – RECLAMO DELLA S.S. STELLA AZZURRA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANTI PIETRO E PAOLO/STELLA AZZURRA NOCERA DEL 26.1.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 74 del 18.2.2003)

La C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dalla S.S. Stella Azzurra di Nocera Torinese (Catanzaro) e annulla l'impugnata delibera ed infligge alla società Santi Pietro e Paolo la punizione sportiva di perdita per 0-2 della gara sopra indicata.

2 – RECLAMO DELLA S.S. NAPOLETANA CALOR AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NAPOLETANA CALOR/FORIANO DEL 2.3.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 90 del 2.5.2003)

La C.A.F., dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla S.S. Napoletana Calor di Napoli, ai sensi dell'art.33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della copia degli atti ufficiali, e dispone incamerarsi la tassa versata.

3 – RECLAMO DEL SIG. POLISENO FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.2005 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta – Com. Uff. n. 51 del 29.5.2003)

La C.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal Sig. Polisenso Francesco e dispone incamerarsi la tassa versata

4 – RECLAMO DELLA S.C. LIONS AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.6.2003 INFLITTA AI SIGNORI GIUSEPPE MEROLA E GENNARO VENTRONE – (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 49 del 8.5.2003)

La C.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività, l'appello come sopra proposto dalla S.C. Lions di Curti (Caserta) e dispone incamerarsi la tassa versata.

5 - RECLAMO DELL' A.C. OSTUNI AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.10.2003 CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE A PORTE CHIUSE E L'INIBIZIONE FINO AL 18.2.2008 AL DIRIGENTE MARZIO PAOLO CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 192 del 20.6.2003)

La C.A.F. accogliendo parzialmente l'appello come sopra proposto dall' A.C. Ostuni di Ostuni (Brindisi), riducendo fino al 30.9.2003 la sanzione della squalifica del campo inflitta alla reclamante, confermando nel resto.

6 – RECLAM DELL'A.C. DEI REALI SITI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI JUVENTUS FOGGIA/REALI SITI DEL 9.6.2003 – (Delibera del Giudice Sportivo di 2° grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n.52 del 23.6.2003)

La C.A.F. accoglie l'appello dell'A.C. Reali Siti di Stornarella (Foggia) annullando l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 2-0 conseguito sul campo nella gara sopra indicata.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Martellino Dr. Cesare- Presidente, D'Ippolito Dr. Adelchi, Porpora Prof. Domenico, De Luca Comandino Dr. Raffaele, Giubilaro Dr. Aldo - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

7- RECLAMO DEL CALCIATORE TERZAROLI PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2003, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale – Com. Uff. n. 192 del 20.6.2003)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Sig. Terzaroli Paolo e dispone incamerarsi la tassa versata.

8 – RECLAMO DEL G.S. A.C.O. S. FILIPPO NERI AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 AL DR. ANTINORI BERARDINO E DELL'AMMENDA DI € 100,00 AD ESSA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 95 del 19.6.2003)

La C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dal G.S. A.C.O. S. Filippo Neri di Roma annullando l'impugnata delibera. Ordina restituirsi la tassa versata.

9 – RECLAMO DELL' A.S. TERRACINA 1925 AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE RISPETTIVAMENTE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 2 AL PRESIDENTE TROTTA STEFANO E DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale – Com. Uff. n. 192 del 20.6.2003)

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'A.S. Terracina 1925 di Terracina (Latina) per la parte inerente la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante perché sottoscritto da Presidente inibito e lo accoglie parzialmente per la parte inerente la sanzione dell'inibizione per anni 2 inflitta la Presidente trotta Stefano, riducendo l'inibizione ad anni 1 e mesi 4. Ordina restituirsi la tassa versata.

Il testo integrale della suddetta delibera sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

Publicato in Roma il 15 luglio 2003

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE
dott. Franco Carraro